

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 36

Adunanza 9 settembre 2014

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI AVIGLIANA - VARIANTE PARZIALE N. 51 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 602 – 29626/2014

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ANTONIO MARCO D'ACRI, GIANFRANCO PORQUEDDU, ROBERTO RONCO, SERGIO BISACCA e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Avigliana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 44-42736 del 30/01/1995, successivamente modificato con sette Varianti, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997, n. 8-27024 del 12/04/1999, n. 002-0824 del 27/01/2003, n. 3-09911 del 14/07/2003, n. 18-495 del 18/07/2005, n. 34-6057 del 04/06/2007 e n. 044-13698 del 29/03/2010;
- ha apportato al suddetto Piano trentacinque Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 25 del 21/02/2007, il Progetto definitivo della Variante n. 30 al P.R.G.C. relativa alla trasformazione dell'ambito "Dr3", ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 34 del 11/02/2009 il documento programmatico inerente la Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente relativa agli ambiti *Eb*, *Ct1*, *Ct2*, *Fip6* e *Fip8*, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha approvato, con la deliberazione del C.C. n. 3 del 07/03/2012, la Variante strutturale al

- P.R.G.C. relativa al Centro Abitato, ai sensi della L.R. 1/2007, divenuta efficace con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 17 del 26/04/2012;
- ha approvato, con la deliberazione del C.C. n. 94 del 17/12/2013, la Variante strutturale al P.R.G.C. relativa alle Borgate, ai sensi della L.R. 1/2007, divenuta efficace con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 12 del 20/03/2014;
 - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 33 del 11/07/2014, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 51 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 26/08/2014, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP_042/2014);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.846 abitanti nel 1971; 9.180 nel 1981; 10.032 nel 1991; 11.075 nel 2001 e 12.129 al 2011, dati che confermano un andamento demografico in costante incremento;
- superficie territoriale di 2.322 ettari, dei quali: 660 di pianura (28% dell'intera superficie comunale), 1.573 di collina (68%) ed 89 ettari di montagna. La conformazione fisico - morfologica evidenzia la presenza di 920 ettari (40% della superficie comunale) con pendenze inferiori al 5%, di 913 ettari (39%) con pendenze tra 5% e 25% e di 489 ettari (21%) con pendenze superiori al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 296 ettari appartengono alla I^ classe e 388 alla II^ classe, complessivamente rappresentano circa il 29% dell'intero territorio comunale. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 791 ettari, pari a circa il 34% del territorio comunale; è inoltre interessato da circa 83 ettari coltivati a "*Vigneti, frutteti e noccioletti*";
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Chisone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- sistema economico-produttivo (art. 24 N.d.A.): appartiene ad ambiti produttivi di I° livello (parte E del territorio comunale al confine con Buttigliera Alta) e di "*II° livello*" (parte O del territorio comunale al confine con il Comune di S. Ambrogio di Torino);
- polarità e gerarchie territoriali: è classificato tra i Comuni "*Polo intermedio extr-metropolitano*", quali centri dell'armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area Metropolitana Torinese (art. 19 N.d.A.);
- è individuato dal P.T.R. e confermato dal PTC2 come "*Centro storico di media rilevanza regionale*";
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Collina Morenica di Rivoli*";
- infrastrutture viarie: è attraversato dall'Autostrada del Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa - Torino), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalla S.S. n. 589 dei Laghi, (di competenza provinciale nel tratto Pinerolo - Confine di Provincia), nonché dalle Strade Provinciali n. 186 di Rosta, n. 187 di Giaveno, n. 188 del Colle Braida e n. 197 del Colle del Lys;
- infrastrutture ferroviarie: è attraversato dalla linea Torino - Modane; è altresì interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino - Lione; è compreso nel Sistema Ferroviario Metropolitano nella tratta "*FM3 Avigliana - Torino Stura (con estensione*

- a Susa)", con attivazione di una nuova fermata sulla linea storica Torino-Modane in località Avigliana-Ferriera e realizzazione di un punto di interscambio in grado di intercettare i flussi veicolari provenienti dalla S.P. 589;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia il cui corso è di competenza del Magistrato del Po;
 - è, altresì, interessato dalle acque pubbliche del Canale Naviglio, del Torrente Messa Vecchia e dei Laghi di Avigliana;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 313 ettari (pari al 14% circa dell'intero territorio comunale) nonché la previsione di un "limite di progetto";
 - tutela ambientale:
 - una porzione territoriale di 409 ettari destinata a "*Parco naturale Laghi di Avigliana*" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come Biotopo di interesse comunitario e classificato con il codice *BC10007*, per il quale si applicano le specifiche norme di settore;
 - è compreso all'interno della "*Collina intermorenica di Avigliana*" (perimetrazione PTR), quale "*Area di particolare pregio paesaggistico e ambientale*", tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/04 e individuata nella tav. 3.1 del PTC2;
 - è interessato dalla presenza di due laghi, denominati "*Lago Grande*" e "*Lago Piccolo*", tutelati dal D.Lgs. 42/04 e compresi nell'iniziativa dei "*Contratti di Lago*", coordinati dalla Provincia di Torino;
 - una porzione di 98 ettari fa parte del Biotopo di interesse regionale, individuato con il codice *BR10077*;
 - una vasta parte del territorio è tutelata dalle norme di cui al D.Lgs. 42/2004, già sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1 agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "*Galassini*";
 - è interessato dalla "*Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia*", proposta dal PTC2 e confermata dalla L.R. 16/2011;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33/2014 di adozione della Variante;

vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 05/05/2014 relativa all'approvazione dei criteri di urbanistica commerciale, ai sensi della disciplina regionale vigente;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione citata, prevede modifiche normative e cartografiche riferite esclusivamente al recepimento degli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e per i pubblici esercizi, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e sulla base delle disposizioni stabilite dall'Allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 così come da ultimo modificata con D.C.R. n. 191-43016 in data 20.11.2012;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 33/2014 di adozione " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come

parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

dato atto che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, la deliberazione C.C. n. 33/2014 di adozione della Variante al P.R.G.C. contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la stessa è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, in particolare l'art. 33 delle N.d.A. "Settore del Commercio";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10/10/2014;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 28/08/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 51 al P.R.G.C. del Comune di Avigliana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 11/07/2014, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei

privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Avigliana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta